



*Giunta Regionale della Campania  
Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali  
Il Direttore Generale*

---

**Oggetto:** PSR Campania 2014/2020 - tipologia d'intervento 4.1.1 e Progetto Integrato Giovani- Circolare esplicativa in merito alle problematiche emerse nel corso dell'istruttoria delle domande di sostegno a valere sui relativi bandi 2017, di cui ai DRD n. 52 del 09.08.2017 e n. 239 del 13.10.2017 e successive modifiche.

A seguito delle numerose segnalazioni pervenute dai Servizi territoriali provinciali, al fine di disporre ulteriori chiarimenti per l'istruttoria delle domande di sostegno pervenute e monitorare l'avanzamento della stessa, nell'ambito dell'attività di coordinamento svolta dall'Ufficio centrale competente per le tipologie d'intervento in oggetto, si riportano nella presente circolare, le principali questioni emerse.

1. **Condizioni di incompatibilità o conflitto d'interesse nei casi in cui il tecnico CAA che ha validato il fascicolo è anche progettista della domanda di sostegno PSR**

Quale necessaria premessa, certamente valutabile nell'ambito di eventuali contenziosi che in materia potrebbero verificarsi, si specifica che le Disposizioni Generali per l'attuazione delle Misure non connesse alla superficie e/o agli animali del PSR Campania 2014-2020, approvate con DRD n. 97 del 13.04.2018 non prevedono in alcuna parte aspetti connessi alle condizioni di conflitto d'interesse. Analogamente la materia non è stata oggetto di specifiche indicazioni nei bandi di attuazione delle Tipologie di Intervento 4.1.1. e Progetto Integrato Giovani, approvati rispettivamente con DRD n. 52 del 09.08.2017 e successive modifiche, e DRD n. 239 del 13.10.2017 e successive modifiche.

L'analisi della problematica è stata svolta in considerazione delle procedure vigenti per i singoli bandi che prevedono, come modalità di presentazione delle Domande di Sostegno e di Pagamento previa costituzione / aggiornamento del "fascicolo aziendale", la compilazione telematicamente sul portale SIAN anche per il tramite di un Centro di Assistenza Agricola (CAA) accreditato dall'OP AGEA, previo conferimento di un mandato.

Pertanto il CAA, nel porre in essere gli atti preparatori ai fini della presentazione della domanda di aiuto e della successiva concessione del medesimo, svolge una attività di interesse pubblico, secondo il principio di sussidiarietà orizzontale, e ne deve garantire un esercizio imparziale ed obiettivo: si richiama, in particolare, la loro responsabilità nella identificazione del produttore e nell'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione dell'azienda, nella corretta immissione dei dati, nel rispetto per quanto di competenza delle disposizioni comunitarie, nonché la facoltà di accedere alle banche dati del SIAN esclusivamente per il tramite di procedure di interscambio dati (art. 2 n. 2 DM 27.03.2008).

In tale ambito, le Istruzioni Operative Agea (ORPUM 25544 del 22.3.2017) per la gestione delle utenze CAA sul SIAN prevedono tra l'altro che:

**1. l'utente istituzionale non deve trovarsi in una situazione di incompatibilità:**

costituisce fattore di incompatibilità operativa il fatto che i responsabili di sede e/o gli operatori delle sedi periferiche di CAA siano titolari di fascicolo aziendale e/o presentino domande/ricieste di aiuto, riferite a qualsiasi regime, qualora questi siano stati costituiti/aggiornati/presentate presso la sede di appartenenza. In caso sia ravvisata una tale situazione di incompatibilità l'OP Agea provvederà alla revoca delle utenze di tali operatori con conseguente inserimento dei nominativi nella black-list. Tali soggetti potranno costituire e detenere i propri fascicoli aziendali e presentare domande di aiuto presso altri uffici periferici.

**2. deve sottoscrivere specifica dichiarazione sul conflitto di interessi, impegnandosi a segnalare tempestivamente al CAA eventuali variazioni ed a rinnovare tale dichiarazione con cadenza annuale:**

il personale CAA non deve trovarsi in una situazione di conflitto di interesse nell'esercizio delle mansioni svolte; in particolare deve ritenersi interessato da conflitto di interesse qualora, rispetto alla azienda che ha costituito fascicolo aziendale e/o ha presentato una domanda di aiuto/beneficio, si configuri anche solo una delle seguenti fattispecie:

- a. Titolarità/rappresentanza legale, ovvero partecipazione finanziaria relativamente all'impresa agricola richiedente il beneficio e consanguineità entro il quarto grado e affinità entro il secondo grado;
- b. Eventuale adesione ad associazioni o ad altre organizzazioni i cui interessi siano coinvolti dallo svolgimento delle attività istituzionali dell'Agenzia, esclusi i partiti politici;
- c. Eventuali partecipazioni finanziarie e patrimoniali che possano porre il personale del CAA in situazioni di conflitto di interesse con la funzione svolta presso il CAA o presso la società di servizi ad esso convenzionata.

Tanto premesso, l'incompatibilità si prefigura quando l'operatore CAA è anche beneficiario per una richiesta di aiuto riferita a qualsiasi regime mentre il conflitto d'interesse sussiste nei casi in cui l'operatore CAA possa essere direttamente o indirettamente beneficiario di aiuti, e comunque nelle ipotesi di cui ai sopra citati punti.

Fermo restando che:

1. l'istruttoria e la valutazione della domanda di sostegno è effettuata da un soggetto diverso;
2. è comunque necessaria un'adeguata verifica da parte dell'amministrazione regionale circa la sussistenza o meno delle condizioni di incompatibilità o di conflitto d'interessi;
3. tali condizioni, ed anche quella di ricoprire contestualmente la qualifica di tecnico CAA che ha validato il fascicolo e progettista della stessa domanda di sostegno PSR, pur solo per valutazioni di opportunità, non devono verificarsi ed in tal senso specifiche condizioni saranno inserite e disciplinate nei bandi di prossima pubblicazione;

al fine di salvaguardare gli interessi dei potenziali beneficiari, nei casi in cui in sede istruttoria per le tipologie d'intervento 4.1.1 e Progetto Integrato Giovani si rilevasse che il tecnico progettista risulti anche validatore del fascicolo aziendale associato, gli Uffici attuatori sono tenuti a mandare specifica segnalazione al CAA di riferimento che provvederà alla verifica di tutte le condizioni inserite nel fascicolo aziendale producendo una

nuova scheda di validazione associata al progetto, da parte di un operatore CAA che non sia il tecnico progettista.

Visti i tempi dettati da questa Autorità di Gestione per la chiusura delle istruttorie delle tipologie di cui all'oggetto, la nuova scheda di validazione dovrà essere prodotta dal CAA di riferimento entro 10 giorni dalla segnalazione dell'STP. Nel caso di mancato riscontro o di rilevazione della sussistenza di condizioni di incompatibilità o di condizioni di conflitto d'interessi, l'amministrazione regionale provvederà a trasmettere specifica comunicazione all'OP Agea per ogni provvedimento da assumere in merito. In ogni caso, fino all'acquisizione della scheda di validazione così verificata e approvata, la domanda si considererà comunque presentata, ma non si procederà all'istruttoria per verificarne l'ammissibilità e non potranno essere riconosciute le spese generali.

## 2. **Errore palese nell'imputazione della spesa per sotto-interventi; disallineamenti fra la domanda di sostegno e relazione di progetto.**

La presente comunicazione vale quale informativa ai richiedenti che rilevino le incongruenze di seguito descritte nella propria Domanda di Sostegno.

In molte domande di sostegno sono stati rilevati disallineamenti tra il piano degli investimenti, l'imputazione della spesa in domanda e la relazione tecnica allegata al progetto. Al riguardo è d'applicazione l'istituto dell'errore palese qualora richiesto dal potenziale beneficiario secondo la procedura prevista dalle disposizioni generali. **Considerato che il termine dato dall'A.d.G. per la chiusura dell'istruttoria è stato fissato al 31 maggio 2019, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare, i richiedenti possono presentare richiesta di errore palese** per addivenire, laddove sia riscontrato l'effettivo errore, alla corretta imputazione delle spese ai sottointerventi.

In merito all'attività istruttoria, le richieste di errore palese verranno prese in carico dagli STP che, a seguito di istruttoria positiva, riporteranno la domanda di sostegno allo stato di rilasciato per consentirne la correzione. In assenza dei necessari adempimenti da parte del richiedente entro 5 giorni dalla comunicazione di "stato rilasciato" della domanda di sostegno, quest'ultima sarà considerata inammissibile. Si fa presente che il costo di una macchina o attrezzatura, non specificatamente ascrivibile ad un sottointervento, può essere imputato alla voce "altre macchine".

Si precisa che la domanda di rettifica potrà essere inserita solo previa retrocessione allo stato di "rilasciato" della Domanda di Sostegno e solo per le posizioni ritenute ammissibili.

## 3. **Check list per PMI**

La Check list sulle PMI ovvero sulla dimensione dell'impresa, è obbligatoria nel caso in cui il progetto d'investimento presentato riguardi prodotti non compresi nell'allegato I del Trattato o la cui trasformazione darebbe prodotti non presenti nell'allegato I.

In particolare, le Misure che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 del TFUE possono essere soggette al Reg. (UE) n. 702/2014 della Commissione, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli artt. 107 e 108 del TFUE, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali oppure agli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020, o al Reg. (UE) n. 651/2014. Per gli effetti, nell'ambito del PSR, per le Tipologie 4.2.1 (limitatamente ai prodotti ottenuti dalla trasformazione non elencati nell' Allegato I del TFUE), 4.3.1, 7.2.2, 8.1.1, 8.3.1, 8.4.1, 8.5.1, 8.6.1, 15.2.1, 16.1.1, 16.7.1 e 16.8.1 non sono ammesse ai benefici:

- le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;
- le imprese in difficoltà, così come definite dall'art. 2, punto 14, del Reg. (UE) n. 702/2014.

Al fine di verificare tale ultima condizione va individuata la dimensione dell'impresa.

Per i bandi che qui ci occupano, per i quali il controllo non è pertinente ai sensi dei Regolamenti richiamati, in quanto il sostegno può essere concesso per la realizzazione degli investimenti che possono riguardare esclusivamente le attività di produzione, di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli appartenenti all'Allegato I del TFUE, si procederà a verificare presso le Camere di Commercio competenti, esclusivamente la insussistenza di procedure concorsuali in capo alle imprese richiedenti.

#### 4. Istruttoria preventivi

Sono stati richiesti chiarimenti in merito alla istruttoria dei preventivi. Trattasi di un argomento particolarmente sensibile in quanto strettamente connesso alla valutazione delle condizioni di concorrenza e della congruità e ragionevolezza della spesa, che presuppongono la richiesta e la presenza di preventivi validi.

I preventivi, quindi, devono essere completi dei dati essenziali previsti dai bandi 4.1.1 e Progetto Integrato Giovani e dalle Disposizioni Generali secondo le declaratorie previste nelle Check list di controllo.

In particolare, per l'acquisto di macchine ed attrezzature nuove comprese nel prezzario dei costi di riferimento nonché per la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e per l'acquisto di macchine ed attrezzature nuove non comprese nel prezzario dei costi di riferimento, **ferma la verifica relativa alla indipendenza delle ditte fornitrici**, si indicano gli elementi essenziali per la validità del singolo preventivo che, oltre ad essere indirizzato/riferito alla ditta richiedente, deve contenere:

- a) dettagliata e completa descrizione dei beni proposti (ditta produttrice se diversa dalla ditta offerente, modello, caratteristiche tecniche principali) e il loro prezzo unitario (sono esclusi preventivi "a corpo");
- b) ragione sociale e partita IVA (può considerarsi esaustivo il timbro posto in calce al preventivo);
- c) PEC di invio preventivo.

Gli elementi relativi ai tempi di consegna e alle modalità di pagamento attengono più alla valutazione della convenienza del preventivo ma non possono essere considerati elementi essenziali per la validità dello stesso. Pertanto, l'assenza degli altri dati previsti dal bando può essere sanata con il soccorso istruttorio.

#### 5. Istruttoria preventivo fotovoltaico ed attribuzione del punteggio

I bandi delle tipologie d'intervento 4.1.1 e Progetto Integrato Giovani prevedono che le forniture per impianti fotovoltaici siano valutate a seguito della presentazione di tre preventivi. Tale disposizione è stata dettata dall'evidenza che nel prezzario regionale le voci di costo sono assolutamente fuori mercato e tecnologicamente obsolete.

In considerazione di ciò, ed in presenza di una chiara previsione del bando, se le migliori condizioni di mercato per la realizzazione di impianti fotovoltaici sono documentate da offerte formulate sulla base del computo metrico redatto dal tecnico progettista, la spesa non può essere considerata ammissibile.

Tale investimento, per quanto non ammissibile a contributo, deve essere in ogni caso realizzato qualora:

- a. l'eventuale incremento dei fabbisogni energetici, connesso agli investimenti previsti dal piano di sviluppo, non trova capienza nelle produzioni rinnovabili già presenti;

- b. la realizzazione dell'impianto è finalizzata al soddisfacimento dei fabbisogni aziendali pre-investimento e si richiede la premialità di cui al criterio n. 8.

In questi casi, l'azienda dovrà sottoscrivere un atto di impegno a realizzare l'impianto interamente a proprie spese, rendicontando la stessa nel rispetto delle modalità previste dal bando. Nel caso b, con la sottoscrizione dell'impegno, potrà essere riconosciuto il punteggio previsto per gli investimenti strategici. L'impianto fotovoltaico costituirà parte integrante dell'oggetto delle verifiche che saranno realizzate ai fini dell'accertamento finale tecnico-amministrativo sulla regolare esecuzione dell'intervento.

Eventuali prescrizioni derivanti dalla istruttoria, vanno trasmesse al R.d.M. per l'inserimento nelle D.I.C.A.

#### 6. **Check list preventivi e codice Ateco della camera di commercio**

In relazione alla verifica dei preventivi, in particolare alla verifica dell'attività compatibile con l'oggetto dell'offerta, si richiama la sentenza del Consiglio di Stato, sezione quarta – n. 5729 del 2 dicembre 2013, secondo la quale "l'attività "inerente" l'oggetto dell'appalto non può che essere intesa come l'attività "prevalente" svolta dall'impresa, essendo soltanto quest'ultima l'attività qualificante ai fini dell'iscrizione nel Registro delle imprese.

Ai fini dell'iscrizione nel Registro l'impresa deve, infatti, obbligatoriamente indicare l'attività prevalente (primaria o principale esercitata), essendo quest'ultima quella che individua ontologicamente la tipologia di azienda, mentre l'attività secondaria viene inserita a fini descrittivi e di completezza informativa.

Ai sensi della richiamata sentenza si intende per attività "inerente", l'attività prevalente esercitata (Codice Ateco Principale).

Non trovandoci tuttavia nell'ambito di un appalto pubblico e in assenza di una chiara previsione dei bandi di selezione, deve ritenersi che il preventivo possa essere rilasciato da una ditta che abbia un codice Ateco (sia esso principale che secondario) compatibile con l'attività richiesta, non essendo sufficiente che tale compatibilità discenda solo potenzialmente dall'oggetto sociale.

Il preventivo può essere considerato valido anche se la società risulti ancora "inattiva" dal camerale, in quanto la sua attivazione avverrà con l'emissione della relativa fattura.

Diverso è il caso in cui l'inattività della ditta dipenda da cancellazione volontaria. In quest'ultimo caso la presentazione del preventivo non è valido.

#### 7. **Firma digitale**

Richiamata la circolare 205281 del 28 marzo 2018, anche gli allegati con firma autografa rientrano nelle condizioni di ammissibilità del progetto d'investimento proposto, al pari di quelli firmati digitalmente. Nel caso in cui sugli elaborati tecnici ci sia solo la firma ma non il timbro professionale è necessaria una formale verifica da parte dell'STP presso l'Ordine di appartenenza in merito alla regolarità d'iscrizione all'Albo dell'Ordine o Collegio Professionale.

#### 8. **Opere iniziate prima della presentazione della domanda di sostegno**

Le tipologie di intervento 4.1.1 e P.I.G. non rientrano nell'ambito dell'articolo 6 del Reg. UE 702/2014 che, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, dichiara compatibili con il mercato interno alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e prevede che gli stessi abbiano un effetto di incentivazione ovvero, prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività, il beneficiario deve aver presentato domanda scritta di aiuto allo Stato membro interessato;

tuttavia i bandi in questione, che costituiscono *lex specialis*, prevedono comunque che non possa darsi avvio alle operazioni (attraverso determinate azioni puntualmente richiamate quali: verbale di consegna ed inizio lavori, contratto di fornitura), prima della presentazione della Domanda di Sostegno.

Sono sempre escluse le attività preparatorie quali, ad esempio, richiesta di permessi, studi di fattibilità.

#### 9. **File non leggibili**

Nel caso in cui tutti i file allegati alla domanda di sostegno risultino non leggibili, data l'impossibilità di verificare il corretto caricamento delle necessarie informazioni e/o documentazione richieste dai bandi, le domande di sostegno devono essere considerate inammissibili.

Laddove solo alcuni dei file caricati risultino non leggibili, si richiama l'approfondimento giuridico AT n. 163 che in particolare ritiene:

*... Vista giurisprudenza non univoca sul tema in questione, si suggerisce di valutare la natura del documento, orientandosi tendenzialmente secondo questa casistica:*

1. *Se il documento risulta reperibile presso altro Ente pubblico (verificando sempre che riporti data antecedente alla presentazione della domanda di sostegno), si potrà procedere all'applicazione del soccorso istruttorio;*
2. *se il documento è attinente a documentazione formale (es: autodichiarazioni) si potrà procedere all'integrazione della stessa mediante soccorso istruttorio.*

Le medesime indicazioni valgono anche nel caso in cui, per mero errore, siano stati allegati files contenenti fogli bianchi o relativi ad altre persone.

Ovviamente i documenti digitali andranno acquisiti attraverso la PEC e verificato che le date siano compatibili con la scadenza del bando.

#### 10. **Appalti con evidenza pubblica D. Lgs 50/2016**

Nel caso in cui il progetto d'investimento preveda opere il cui costo è superiore ad 1 meuro ed il contributo superiore al 50%, ai sensi dell'art. 1 comma 2 del d.lgs. 50/2016, anche il beneficiario privato è tenuto al rispetto delle norme di evidenza pubblica di cui al codice stesso. Al fine di evitare che venga elusa la previsione del codice, si raccomanda agli istruttori di verificare in questi casi, che l'importo complessivo delle opere a farsi riportate nella domanda di sostegno, sul quale sarà espletata gara d'appalto, sia pari all'importo totale riportato nel computo metrico allegato alla domanda di sostegno.

Progetti che superino la soglia investimento

#### 11. **Assegnazione del punteggio per il criterio di selezione: innovazione orientata alla sostenibilità ambientale con particolare riferimento all'impiego di tecniche di bioedilizia, alla produzione di energia da fonti rinnovabili ed all'attenuazione dei cambiamenti climatici, il migliore uso della risorsa idrica.**

In merito al criterio di selezione n. 8, sono stati chiesti chiarimenti relativi alla "introduzione di impianti idraulici per consentire il recupero e il riuso dell'acqua".

Il punteggio può essere assegnato quando si evincono elementi progettuali connessi al recupero e riuso dell'acqua **già utilizzata nei processi produttivi**.

All'uopo si specifica che l'assegnazione del punteggio non è associato a quanto previsto nell'ambito delle le spese ammissibili, che riconoscono anche le "vasche di raccolta, realizzate ex-novo, delle acque meteoriche destinate al riuso agronomico e/o ai processi produttivi aziendali" né in merito alle condizioni pertinenti alla

realizzazione di impianti irrigui, che così specificano: “gli investimenti che prevedono costruzioni e/o ristrutturazioni di immobili (comprese le serre) e le opere di miglioramento fondiario possono prevedere il recupero e il riutilizzo nei cicli produttivi aziendali dell’acqua piovana”.

Si dà incarico alla UOD 500706 della divulgazione della presente circolare, anche attraverso il sito web della Regione, sezione “PSR 2014/2020”.

Si trasmette la presente circolare:

alle UOD della Direzione Generale 50 07 centrali e provinciali;

al BURC per la pubblicazione

**Il Direttore Generale  
Dr. Filippo Diasco**